

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VOLCIC)

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

col Ministro per i beni culturali e ambientali

e col Ministro dell'ambiente

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica con la Repubblica moldava si iscrive nella politica di espansione e contatti che la cultura italiana sta rinnovando con molti dei nuovi paesi sorti dal disfacimento dell'Unione Sovietica.

Esso ha lo scopo di tracciare il quadro entro il quale avviare e sviluppare i rapporti nei settori di cooperazione universitaria, istruzione e insegnamento della lingua, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti, cooperazione scientifica, tecnologica e protezione ambientale.

Prevede altresì l'erogazione di borse di studio a giovani dei due paesi, considerando questo un veicolo essenziale per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, e

l'organizzazione di convegni e seminari, nonché scambi di esperti e di docenti delle varie materie contemplate.

È prevista la costituzione di una Commissione mista con compiti di impulso e programmazione, attraverso elaborazione di piani triennali, che si riunirà alternativamente nei due paesi; e a questo organismo sono legati in parte gli oneri previsti dal disegno di legge. Gli altri oneri riguardano le missioni degli esperti, il contributo per traduzioni, l'acquisto di libri e materiale audiovisivo, borse di studio e corsi di formazione.

Si raccomanda senz'altro la sollecita approvazione del disegno di legge.

VOLCIC, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DENTAMARO)

4 novembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

3 novembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che sarebbe opportuno spostare la decorrenza dell'autorizzazione di spesa al triennio 1999-2001 e comunque riformulare la clausola di copertura.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 454 milioni per l'anno 1998 ed in lire 446 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

